

AVVOCATI
LUIGI PATRICELLI
GIUSEPPE BUONANNO
Via Archimede, 143 – 00197 - ROMA
Via Fabio Massimo, 88, 00192 - ROMA
TEL 06.83602746 – FAX 06-8078895
Pec: avv.luigipatricelli@pec.it
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

** * ** * **

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
- SEDE DI BARI –
RICORSO
CON DOMANDA CAUTELARE
EX. ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse di:

- 1) ***Agricoltura D'Italia Società Agricola Srl***, C.F. 04216370710, con sede in Foggia (FG), Via Antonio Regina n. 7;
- 2) ***Azienda Agricola Eredi Di Urso Maria Rosaria Società Semplice Agricola Di Guido Viviana Anna Lucia e Guido Patrizia Carla Maria***, C.F. 03812880759, con sede in Melendugno (LE), Piazza Castello 5;
- 3) ***Guzzetti Gianpaolo e Stefano Società Semplice Agricola***, C.F. 11342890156, con sede in Baranzate (MI), Via Nazario Sauro 95 - Unità locale in Foggia (FG), Contrada Spartivento Podere 871;
- 4) ***Impresa individuale Berardi Francesca***, C.F. BRRFNC80E42D643O, con sede in Foggia (FG), Via P. Manerba 22;
- 5) ***Impresa individuale Cascavilla Mario***, C.F. CSCMRA61B14H926P, con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Contrada Maitine Snc;
- 6) ***Impresa individuale Florio Antonio***, C.F. FLRNTN71T26D643U, con San Marco in Lamis (FG) Localita' Calderoso Snc;
- 7) ***Impresa individuale Masciale Libera***, C.F. MSCLBR80E58H926K, con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Localita' Costa Callese Snc;
- 8) ***Impresa individuale Lanzetta Vincenza Maria Pierpaola***, C.F. LNZVCN87H69D643W, con sede in Mattinata (FG), Contrada Le Monache 1;
- 9) ***Impresa individuale Lanzetta Pasquale Francesco Michele***, C.F.

LNZPQL85E07D643V, con sede in Mattinata (FG), Contrada Le Monache 1;

10) *Impresa individuale Melcarne Maria Claudia*, C.F. MLCMCL58L41A184E, con sede in Alessano (LE), Piazza Sauli 1;

11) *Impresa individuale Urbano Nicola*, C.F. RBNNCL66P02D643M, con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Loc. Polveracchio SN;

12) *Latorre Società Cooperativa Agricola*, C.F. 03926380712, con sede in Vieste (FG), Via Santa Margherita 2;

13) *MCM Nardulli Società Semplice Agricola*, C.F. 07952790728, con sede in Gravina in Puglia (BA), Piazza Cavour n. 31;

14) *Società Agricola Co.Vi.Ser. Srl.*, C.F. 03959970751, con sede in Arnesano (LE), Via Condo' 29;

15) *Società Agricola La Padula Srl*, C.F. 04841460753, con sede in Via DE BENEDITTIS N. 15, NARDO' (LE);

rappresentate e difese dall'**Avv. LUIGI PATRICELLI** (C.F. PTRLGU76M02E716D) e dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNGPP78M05E716U), anche in via disgiunta, e domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Archimede n. 143, come da procure in calce, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: **06.8078895** e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.luigipatricelli@pec.it** e/o **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org** - *ricorrenti* -

Contro

- **REGIONE PUGLIA**, C.F. 80017210727, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33 – 70100; - *resistente* -

e nei confronti di

- eventuali imprese solo potenzialmente controinteressate alla riattivazione della procedura *de quo*, eventualmente intimate giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto;

- *potenziali controinteressati* -

Per l'annullamento, previa sospensione ed accoglimento della misura cautelare richiesta, di:

- **Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 233 del 15.07.2019**, avente ad oggetto: “*Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1.A – DadG n. 129 del 14 maggio 2019. Revoca avviso pubblico ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto; e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a riattivare la procedura di cui all’Avviso Pubblico approvato con la Determina n. 129 del 14.5.2019 e consentire alle imprese ricorrenti di parteciparvi, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente (**DOC. 1**).

FATTO

Le imprese ricorrenti svolgono attività di coltivazione, produzione, trasformazione e/o alienazione di prodotti agricoli, come si comprova per *tabulas* (**DOC. 2**).

Hanno avuto, quindi, qualificato interesse a partecipare alla procedura per la concessione di contributi alle aziende agricole attivata con Avviso Pubblico approvato con la Determina della Regione Puglia n. 129 del 14.5.2019 (**DOC. 3**).

Tale procedura si inserisce nel programma comunitario di incentivi alle imprese agricole di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), attuato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

La procedura *de quo* è stata approvata in esecuzione della “*Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate*” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Tuttavia, la Regione con la Determina n. 233 del 15.7.2019, oggetto di impugnazione, ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 21-*quinquies*, L. n. 241/1990, del suddetto Avviso Pubblico del 14.5.2019 (v. Doc. 1).

Per comprendere i vizi dell’atto di revoca, occorre premettere che la procedura revocata era la seconda attivata in esecuzione della “*Misura 4 – Investimenti in*

immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

La prima procedura, di entità ampiamente superiore alla seconda, era stata indetta con Avviso Pubblico approvato con Determina n. 249 del 25.7.2016, più volte integrato/modificato, ed approvato nella versione finale con Determina n. 36 del 23.3.2017 (**DOC. 4**).

Tale procedura, ancora in corso e che dovrebbe concludersi entro il 31.12.2019, si connota per differenze rilevanti rispetto alla seconda.

In *primis*, differisce per l'ampia differenza dei fondi erogabili, in quanto alla seconda procedura sono stati assegnati solo € 35.000.000,00 (v. Doc. 3), mentre relativamente alla prima, per quanto riportato dalla Regione nel provvedimento di revoca, la spesa complessiva da perseguire entro il 31.12.2019 è di € 656.542.759,00, con fondi residui da erogare pari ad € 264.767.201,00 (v. Doc. 1).

L'obbligo di spesa da rispettare, improrogabilmente, entro il 31.12.2019, riguarda una percentuale dell'intero *budget* del PSR di € 1.600.000.000,00 e non limitatamente ai bandi già in esecuzione come quello della prima procedura.

Infatti, il suddetto impegno di spesa avrebbe incluso anche la somma dedicata alla nuova procedura di cui al bando revocato.

In *secundis*, le modalità di svolgimento delle due procedure apparivano sensibilmente diverse.

Sia per quanto riguarda i criteri di selezione, atteso che nella prima procedura per la valutazione del *Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto - Incremento performance economiche (IPE)*, si prevedeva che: “ .. *La performance economica, ricavabile da apposito EIP aziendale, è valutata come rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance economica medio determinato dagli EIP presentati nell'ambito dell'Avviso. ..*” (v. Doc. 4, art. 14).

Mentre nella seconda procedura è stata eliminata tale ultima parte: “ .. *La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata*

come rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto. ..." (v. Doc. 3, art. 14).

L'assenza, nella seconda procedura, della valutazione dell'Indice IPE anche con riferimento al valore di *performance economica medio* determinato in base ai piani aziendali di tutti i partecipanti, ha determinato una differenza ai fini della maggiore speditezza dell'*iter* procedimentale.

Infatti, riguardo alla prima procedura è stato attivato un contenzioso in sede amministrativa, con riferimento proprio alla valutazione del Principio 2 dei Criteri di Selezione (Indice IPE), ad esito di cui il TAR Puglia - Bari adottava una serie di Ordinanze, tra cui, *ex multis*, l'Ordinanza n. 367 del 27.9.2018, con cui ordinava un riesame istruttorio (**DOC. 5**).

Solo a titolo esemplificativo, il Tar stabiliva che "*il calcolo della media in questione sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate*", ed ordinava di riesaminare le domande riconsiderando "*il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati; al solo fine di valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati*".

Sia, inoltre, le due procedure divergevano per le modalità di svolgimento, più semplificate nella seconda.

Infatti, il secondo Avviso fissava come termine ravvicinato ed improrogabile per il deposito di tutta la documentazione generale e comprovante i titoli abilitativi il 2 agosto 2019, subito a seguito del termine per la presentazione delle domande, il 25 luglio 2019 (v. Doc. 3, art. 13).

Anche i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto (c.d. "*bancabilità*") sono stati ampiamente ridotti, fissati in 60 gg. dall'adozione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa (v. Doc. 3, art. 17.2).

Mentre la prima procedura si connotava per l'estrema farraginosità, atteso che i termini per la presentazione della documentazione di sostenibilità finanziaria e relativa ai titoli abilitativi erano fissati in 180 gg. per le aree comuni e in 270 gg. per le aree protette, decorrenti in ambo i casi dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa (v. Doc. Doc. 4, art. 15.2.2).

Per tale motivo, la Regione ha adottato, in modo arbitrario, delle variazioni alla prima procedura in corso, nel tentativo estremo di favorirne una più rapida conclusione, con la Determina n. 230/15.7.2019 ha modificato in via postuma il bando agli artt. 15 e 16, nella parte relativa ai termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi, disponendo che i termini di 180 e 270 gg. decorressero dalla data di concessione del contributo (e non più dall'ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa) (**DOC. 6**).

Tale operato regionale, anziché consentire un'accelerazione della spesa, porterà ad un suo rallentamento, avendo generato ulteriore contenzioso.

Prova ne è che l'Autorità di Gestione in un suo recente comunicato informa che non sarà in grado di far fronte agli impegni al 31/12/2019 e chiederà una proroga alla Commissione Europea (**DOC. 7**).

Va aggiunto che il Bando revocato era invece pressoché identico ad un ulteriore Bando relativo alla Misura 4.1.C, pubblicato in data 8/3/2019 (**DOC. 8**), la cui procedura è in esecuzione e per il quale – paradossalmente - non si è ravvisata la necessità di annullarlo in autotutela per semplificare il completamento della spesa del bando del 2016.

Orbene, nonostante la profonda diversità tra la procedura bandita nel 2016 e quella del 2019 oggetto di revoca, e la particolare snellezza e minore onerosità della seconda, la Regione, pur consapevole dell'alto rischio di non veder utilmente conclusa la prima, per la difficoltà nel completamento della spesa residua, ha disposto la revoca della seconda procedura, con la Determina n. 233/2019 impugnata.

La Regione ha tentato di giustificare la revoca richiamando motivi di urgenza esclusivamente inerenti la prima procedura, non pertinenti rispetto alla seconda e contrari ai fini cui sarebbe preordinata la revoca.

Sulla premessa della necessità di completare la spesa residua della prima procedura di € 264.767.201,00 entro il 31.12.2019 e richiamando la Determina n. 230/19 che a suo dire avrebbe messo in atto un'azione di semplificazione amministrativa, la Regione ritenendo, in ipotesi, più utile concentrare l'azione amministrativa nell'accelerazione e completamento dell'istruttoria tecnico – amministrativa dei progetti già presentati nell'ambito della prima procedura ed evitare di disperdere la capacità d'azione delle strutture burocratiche nello sviluppo contemporaneo dell'azione amministrativa per l'esecuzione dell'Avviso della seconda procedura, ha disposto la revoca della Determina n. 129 del 14.5.2019 e dell'allegato Avviso Pubblico (v. Doc. 1).

Tale motivazione è smentita nei fatti dal suddetto Comunicato dell'Autorità di Gestione, che riconosce l'impossibilità di chiudere la procedura entro fine anno, non essendo ad oggi stato adottato alcun decreto di concessione dei contributi (v. Doc. 7).

La revoca, oltre che illegittima, è altamente lesiva per operatori che, come le imprese ricorrenti, vedevano nel secondo Avviso l'unica possibilità per conseguire i contributi della Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.A del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, avendovi maturato ampio e qualificato affidamento.

Salvo vedere inavvertitamente revocato il nuovo bando in data (15.7.2019) addirittura anteriore al termine di presentazione delle domande (25.7.2019) (v. Doc. 3), così da vanificare le attività preparatorie tecnico – documentali sostenute.

La Regione, infatti, in data 8 Luglio 2019, ha pubblicato un Comunicato in cui rendeva nota la sospensione dell'operatività del portale dedicato all'invio delle domande e all'accreditamento delle imprese ai fini della partecipazione al bando (**DOC. 9**).

DIRITTO

- Primo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 - quinquies, Legge n. 241/1990, sotto il profilo dell'assenza oggettiva dei presupposti. Contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Sviamiento.

La Regione ha tentato di giustificare la revoca della nuova procedura col voler rendere più rapida la (presunta) azione di semplificazione amministrativa funzionale a completare la spesa residua della prima procedura.

Ma ciò non integra alcuno dei presupposti previsti dall'art. 21-*quinquies*, della Legge 241/90.

In *primis*, difettano l'interesse pubblico sopravvenuto e la mutata situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento da revocare.

I motivi indicati non sono affatto “*sopravvenuti*”, atteso che la Regione conosceva ben prima dell'approvazione del bando del 14.5.2019 la necessità di esaurire i fondi del bando precedente entro il 31.12.2019, ossia entro la fine del 3 anno dall'impegno di bilancio (2016), pena la restituzione dei fondi residui non utilizzati, in base ad una

previsione comunitaria (*Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i.*) ben anteriore.

Era, pertanto, onere della Regione, ai fini di un'azione più efficace, doversi adoperare sin dall'origine, e non solo a procedura ampiamente in corso, per rispettare tale scadenza, anche con l'utilizzazione di maggior personale se necessario.

Va precisato, a riguardo, che il contenzioso che la Regione richiama a sua discolpa nelle premesse dell'atto di revoca, in realtà si è sviluppato solo nella fase finale del periodo in esame, ossia tra la seconda parte del 2018 e la prima parte del 2019 (v. Docc. 1 - 5), pertanto i ritardi fino ad allora maturati (atteso che la procedura non era giunta nemmeno alla fase dell'istruttoria tecnico - amministrativa) sono imputabili esclusivamente a negligenza ed inefficienza degli uffici regionali.

Non è ravvisabile, quindi, nemmeno la mutata situazione di fatto non prevedibile, posto che, per quanto sopra, il ritardo nella liquidazione dei fondi e il citato contenzioso non possono integrare tale presupposto.

Nè può integrarlo la presunta azione di semplificazione amministrativa citata nella motivazione della revoca, che la Regione avrebbe messo in atto con la Determina n. 230 del 15.7.2019, che ha modificato i termini per la presentazione della documentazione sulla sostenibilità finanziaria e sul possesso dei titoli abilitativi (v. Doc. 6).

Anche a prescindere dall'evidente illegittimità di tale modifica del bando, avvenuta a procedura in corso e vertendo su termini essenziali, ciò che qui rileva è che la semplificazione dell'azione amministrativa altro non era che un obbligo che si imponeva sin dall'inizio della procedura, in osservanza del principio del buon andamento.

Non può, quindi, la Regione, a procedura in stato avanzato e dopo aver maturato 2 anni di ritardo per propria disorganizzazione (2016/2018), richiamare la semplificazione dell'azione amministrativa a giustificazione della revoca di una diversa ed autonoma procedura, trattandosi di una modalità a cui l'ordinario svolgimento dei poteri amministrativi dovrebbe conformarsi.

Inoltre, difetta la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Secondo la giurisprudenza, tale nuova valutazione obbliga l'Amministrazione a dimostrare che l'atto revocato fosse affetto da grave inopportunità (v. Cons. Stato, Sent. n. 4177 - 21.6.2016) e a richiamare un preciso e concreto interesse pubblico connesso alla revoca che si vuol disporre, affinché risulti che le prestazioni oggetto della revoca non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici in gioco (v. Cons. Stato,

Sent. n. 3298 - 19.6.2007).

Orbene, l'atto di revoca viola apertamente tali principi.

In primo luogo, è agevole notare come nel provvedimento di revoca non vi sia alcun riferimento negativo all'utilità ed efficacia della seconda procedura rispetto agli interessi pubblici da perseguire, ossia la liquidazione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 in tempi rapidi.

Infatti, i motivi di revoca vertono esclusivamente sui ritardi e sulla conseguente urgenza di conclusione della prima procedura.

La ragione è chiara, in quanto la seconda procedura risponde perfettamente all'interesse pubblico *de quo*, caratterizzandosi per l'estrema snellezza procedimentale e riduzione dei termini, ed avendo un *budget* (€ 35.000.000,00) già prefissato e molto meno oneroso della prima (spesa complessiva da perseguire entro il 31.12.2019 = € 656.542.759,00, con fondi residui da erogare = € 264.767.201,00) (v. Docc. 1 - 3).

Pertanto, se il fine pubblico da perseguire era quello di riuscire ad attribuire alle imprese agricole i fondi del Programma in tempi celeri, la seconda procedura risultava pienamente funzionale ad esso.

In ogni caso, la procedura rispondeva anche all'esigenza di conclusione entro il 31.12.2019, per le fondamentali differenze procedimentali.

In primo luogo, per l'assenza, nella seconda procedura, della valutazione dell'Indice IPE anche con riferimento al valore di *performance economica medio* determinato in base ai piani aziendali di tutti i partecipanti, atteso che, come ampiamente esposto in fatto, il contenzioso attivatosi sulla prima procedura ha riguardato proprio tale controverso aspetto (v. Doc. 5).

Inoltre, il secondo bando fissava come termine improrogabile per il deposito di tutta la documentazione generale e comprovante i titoli abilitativi il 2 agosto 2019, e il termine per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria del progetto era fissato in 60 gg. dall'adozione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico – amministrativa (v. Doc. 3).

Pertanto, posto che dal 2 agosto 2019 era possibile già stilare la graduatoria degli ammessi alla fase dell'istruttoria tecnico - amministrativa, vi erano tutti i presupposti per l'erogazione dei fondi entro la conclusione del 2019.

Ciò trova conferma nella suddetta minore entità dei fondi da erogare con la seconda procedura, tale da semplificare ulteriormente i controlli finali da svolgere.

Da quanto sopra consegue che la Regione ha disposto illegittimamente la revoca del secondo bando, in quanto:

- (1) non era affetto da alcuna forma di inopportunità;
- (2) regolava una procedura pienamente funzionale ad erogare i contributi in tempi ragionevoli (anche entro il 2019), senza limitare il completamento della prima procedura entro il 2019.

Si insiste per l'accoglimento del primo motivo formulato.

- Secondo motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, Legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 - quinquies, Legge n. 241/1990, con riferimento all'obbligo di adeguata e puntuale motivazione sui presupposti della revoca e sul correlato sacrificio degli interessi privati. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

La giurisprudenza ha tendenzialmente vincolato l'esercizio del potere di revoca, affermando la necessità di un obbligatoria ed adeguata motivazione sui presupposti dell'atto, che si palesa " .. ancor più stringente .. " rispetto a tale tipologia di provvedimenti (v. Tar Lazio Roma, Sent. n. 10606 del 30.10.2009).

Ha precisato, inoltre, che l'adozione della revoca deve rappresentare l'*extrema ratio*, ossia l'atto inevitabile per perseguire l'interesse pubblico, e va adottato solo se non si possano salvaguardare altrimenti le posizioni di vantaggio vantate e/o vantabili dai privati; l'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare puntualmente anche sul bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco e sul ritenuto sacrificio di quelli privati a favore di quello pubblico, affinché sia consentito uno specifico controllo di legittimità in sede giurisdizionale (v. Cons. Stato, Sent. n. 4919 del 2.10.2014; già Cons. Stato, Sent. n. 3298 del 19.06.2007).

Orbene, è evidente che la Regione abbia difettato di un adeguata e puntuale motivazione, violando apertamente i principi fissati dalla giurisprudenza.

Come già osservato nel primo motivo, difettando oggettivamente la configurazione di ognuno dei tre presupposti della revoca (mutata situazione di fatto; sopravvenuti motivi di interesse pubblico; rivalutazione interesse pubblico originario), la motivazione è, *in re ipsa*, carente.

Ma anche a prescindere da ciò, i vizi della motivazione si riscontrano ulteriormente.

La Regione ha motivato la revoca essenzialmente sulla necessità di concludere rapidamente la prima procedura, richiamando esclusivamente l'urgenza legata alla scadenza del 31.12.2019 per l'ultimazione della relativa spesa.

Ha aggiunto, genericamente, che a tal fine sarebbe stato più utile concentrare l'azione delle strutture burocratiche nel completamento dell'istruttoria della prima procedura.

Ma oltre a ciò, la Regione avrebbe dovuto esporre, non secondo generiche asserzioni, i motivi per cui la diversa ed autonoma seconda procedura non fosse con ciò compatibile e perchè non rispondesse al fine della semplificazione amministrativa sotteso all'atto di revoca.

Inoltre, la Regione avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni l'interesse degli operatori privati a partecipare alla seconda procedura non fosse compatibile con il completamento della spesa della prima procedura, e, anzitutto, in che modo la Regione avrebbe consentito a tali operatori, tra cui le imprese ricorrenti, di poter ancora aspirare all'ottenimento dei contributi agricoli *de quo* dopo la revoca.

Di tali elementi di motivazione non vi è alcuna traccia nell'atto impugnato.

La ragione è semplice, in quanto la seconda procedura, come strutturata, era pienamente compatibile con il completamento della prima, non implicava alcun rilevante aggravio procedimentale, e consentiva all'ente di perseguire la liquidazione dei fondi assegnati (€ 35.000.000,00) in tempi molto rapidi, in osservanza del termine del 31.12.2019.

I lineamenti della seconda procedura ne presupponevano una rapida conclusione senza particolari oneri organizzativi, avendo eliminato il calcolo dell'indice medio di performance economica aziendale, da cui si era originato il contenzioso sulla prima procedura, e prevedendo la rapida cantierabilità del progetto e l'erogazione del contributo in tempi ridotti, fissando al 2 agosto 2019 il termine per documenti generali e titoli abilitativi e in 60 gg. dalla conseguente graduatoria di ammissione all'istruttoria tecnico - amministrativa il termine per la presentazione della documentazione sulla sostenibilità finanziaria.

Peraltro, aver revocato il secondo bando non ha rappresentato di per sé un risparmio di tempi e risorse per la Regione.

Infatti, aver trasferito, per effetto della revoca, i fondi della seconda procedura sulla prima, avrebbe implicato (ed implica) per la Regione l'istruzione di nuove posizioni

della graduatoria non già prima esaminate, in virtù dell'ulteriore scorrimento della graduatoria.

Pertanto, le strutture burocratiche sono (e sarebbero) state impegnate allo stesso modo, senza maturare alcun risparmio di tempo per effetto della revoca.

E comunque, tenendo conto della minore onerosità della seconda procedura, i cui fondi consistevano in una limitatissima parte di quelli della prima, il numero di partecipanti alla seconda si appalesava sensibilmente inferiore, con minori controlli finali da svolgere.

Pertanto, non vi erano fondati motivi ostativi alla contestuale definizione di ambo le procedure, anche in osservanza di tempistiche rapide, tenuto conto che la seconda procedura risultava molto più rapida nel suo *iter* procedurale e non gravata da ricorsi *in itinere*.

Nel bando del 14.5.2019 la Regione non ha mai subordinato la spesa a quella della prima procedura, evidenziando la reciproca autonomia dei fondi assegnati; pertanto, le soluzioni organizzative sopra indicate, di contestuale definizione delle procedure o di completamento della seconda dopo l'ultimazione della prima, apparivano entrambe percorribili, e ciò avrebbe consentito di prevenire il paventato rischio di restituzione dei fondi residui della prima procedura ed evitare l'arbitraria revoca della seconda.

La Regione, invece, ha chiuso la seconda procedura, senza indicare in che modo gli operatori interessati potessero in futuro ancora aspirare al contributo *de quo*, e senza considerare in motivazione il pieno sacrificio di tali interessi privati, atteso che le imprese ricorrenti hanno visto irrimediabilmente pregiudicato il legittimo interesse a poter conseguire il contributo della Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.A del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Ne consegue che l'ampio e qualificato affidamento maturato dalle ricorrenti è stato immotivatamente pregiudicato dall'atto regionale impugnato.

Non vi era alcun interesse generale preminente tale da giustificare il sacrificio degli interessi privati, che ben potevano essere contestualmente soddisfatti, senza pregiudicare la conclusione della prima procedura entro la fine del 2019.

Procedura che, si ribadisce, ad oggi risulta ancora bloccata in quanto nessun provvedimento di concessione è stato adottato e l'Autorità di Gestione ha dichiarato pubblicamente che chiederà una proroga in ambito comunitario non essendo in grado di concludere il procedimento entro il 31.12.2019 (v. Doc. 7).

Si insiste per l'accoglimento del secondo motivo formulato.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

(E, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE)

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della legittima riattivazione della seconda procedura e della piena legittimazione delle imprese ricorrenti a potervi partecipare, si chiede di confermare ciò, nel merito, con effetti “*definitivi*”.

In via subordinata, si chiede di condannare la Regione Puglia a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole limitazione posta nei confronti delle ricorrenti a concorrere all'ottenimento del contributo nonostante vi fossero soluzioni organizzative compatibili/percorribili.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, comprova la sussistenza dell'**elemento soggettivo**, oltre che dell'**elemento oggettivo**, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi altresì dubbi sulla sussistenza del **nesso causale**.

Con riserva di dettagliata quantificazione degli oneri economici da risarcire.

DOMANDA CAUTELARE

E' necessario formulare domanda cautelare per ottenere da subito la riattivazione della procedura di cui all'Avviso Pubblico del 14.5.2019 e la conseguente partecipazione delle imprese ricorrenti.

Il pregiudizio imminente è in *re ipsa*, atteso che le ricorrenti, per effetto della revoca, vedono irrimediabilmente persa la possibilità di aspirare al contributo economico *de quo*, fondamentale per il consolidamento e la prosecuzione della propria attività, non rientrando in posizioni utili nella prima procedura in corso.

Tale interesse è retto da **massima urgenza**, atteso che il consolidamento della revoca renderebbe la censurata preclusione immodificabile, e tenuto conto che la Regione, che ha mostrato interesse solo verso la prima procedura, potrebbe, a chiusura

dell'esercizio 2019, disimpegnare qualsiasi fondo relativo alla Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.A del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, così precludendo definitivamente l'ottenimento dei contributi da parte delle imprese ricorrenti.

Il pregiudizio oltre che imminente è grave vista la perdita, in mancanza dell'attuazione del secondo bando, degli oneri tecnico - economici sostenuti dalle ricorrenti per la predisposizione dei documenti strumentali a parteciparvi, allo stato inutilmente sopportati.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR sospenda l'efficacia della revoca e, per l'effetto, riattivi la procedura di cui all'Avviso Pubblico del 14.5.2019 e consenta alle imprese ricorrenti di qualificare la propria partecipazione, anche con riserva, obbligando la Regione a predisporre interinalmente i relativi atti esecutivi.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA EX. ARTT. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

Trattandosi di impugnazione di un atto di revoca di un bando, che quindi presenta le medesime caratteristiche dell'atto revocato, non si configurano effettivi soggetti controinteressati.

Tuttavia, conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente molto ampio (e anche di non agevole individuazione) il novero degli eventuali controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *previa sospensione ed adozione della misura cautelare richiesta*, accogliere il presente ricorso ed annullare l'atto impugnato e, per l'effetto, *condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre la riattivazione della procedura disciplinata dall'Avviso Pubblico approvato con Determina Regione Puglia n. 129 del 14.5.2019 e consentire la qualificata partecipazione alle imprese ricorrenti, o, in subordine, al risarcimento*

dei danni per equivalente.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Con osservanza.

Roma - Bari, 14.10.2019

Avv. Luigi Patricelli

Avv. Giuseppe Buonanno